

12457-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

ACR

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gastone ANDREAZZA	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Stefano CORBETTA	Consigliere
Dott. Gianni Filippo REYNAUD	Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 12
gennaio 2021

SENTENZA N. 18

REGISTRO GENERALE
n. 28307 del 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la ordinanza n. 306/20 del Tribunale di Genova del 7 settembre 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fuvio BALDi, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Genova, operando in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza del 7 settembre 2020, accolto l'appello che il Pm presso il Tribunale di Genova aveva presentato avverso l'ordinanza con la quale il Gip del locale Tribunale aveva modificato la misura cautelare in atto a carico di (omissis); sostituendo alla misura della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della convivente dell' (omissis)

Nell'accogliere il gravame proposto dalla pubblica accusa il Tribunale, puntualmente ricostruita la vicenda processuale che aveva condotto dapprima, alla data del 29 aprile 2016, alla emissione di una misura custodiale intramuraria a carico dell' (omissis) - rimasta ineseguita sino al 26 luglio 2019 a causa della sua latitanza - e, quindi, alla pronuncia di sentenza di condanna del medesimo, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 6 di reclusione oltre alla multa, ha rilevato che, in data 13 luglio 2020, il Gup aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari, con la prescrizione del cosiddetto braccialetto elettronico, considerato:

che le esigenze cautelari che avevano giustificato in danno di quello la misura di massimo rigore si erano attenuate;

che la convivente dell' (omissis) aveva messo a disposizione l'appartamento da lei condotto in locazione;

che tale (omissis), persona fornita di stabile occupazione da diversi anni, si era dichiarato disposto a farsi carico del mantenimento del prevenuto durante gli arresti domiciliari.

Ha, altresì, osservato che, a prescindere da ogni valutazione sulla sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari "pur astrattamente condivisibili", la collocazione del (omissis) agli arresti domiciliari era inadeguata in quanto l'obbligo di mantenimento assunto dallo (omissis) non aveva alcun fondamento giuridico, non risultando costui legato al prevenuto da alcun legame parentale né facente parte del suo nucleo familiare convivente, sicché l'impegno in questione non traeva fondamento da alcuna delle ipotesi di obbligo alimentare previste dall'art. 433 cod. civ., potendo, pertanto, la dichiarata disponibilità dello (omissis) essere revocata *ad libitum*; nel quale caso l' (omissis) si troverebbe in condizione di assoluta indigenza e nella

impossibilità di rispettare le prescrizioni a lui imposte in sede di modifica della misura cautelare impostagli.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l' (omissis), tramite il proprio difensore fiduciario, contestando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, in quanto avrebbe annullato il provvedimento del Gup sulla base di elementi privi della concretezza ed attualità, in quanto il recesso dello (omissis) dalla disponibilità a mantenere il ricorrente durante la sua detenzione domiciliare è paventato dal Tribunale come meramente possibile nel futuro, senza che vi siano elementi che lo facciano ritenere probabile.

Peraltro, la misura sarebbe stata ripristinata dal Tribunale pur avendo questo riconosciuto l'avvenuto affievolimento delle esigenze cautelari che la avevano fatta ritenere in passato proporzionata e senza che le stesse si siano nuovamente aggravate, ma sulla base di fattori non rilevanti al fine di cui sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Si rileva, infatti, da parte di questo Collegio, che la ordinanza impugnata è basata su di una motivazione manifestamente illogica ed in contrasto coi principi che regolano la scelta delle misure cautelari da adottare nei singoli casi concreti.

Ed infatti il provvedimento impugnato pare partire dalla condivisione anche da parte del Tribunale di Genova del presupposto in forza del quale il locale Gup - organo competente a seguito della celebrazione del processo con rito abbreviato e della ancora attuale pendenza, al momento in cui esso ha provveduto del termine per la impugnazione della sentenza da quello emessa - ha ritenuto di modificare, in senso meno afflittivo per l'indagato, la misura cautelare precedentemente disposta nei confronti di questo, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Infatti, il Tribunale ha, nel provvedimento impugnato, affermato che la valutazione formulata da tale giudice in ordine alla sopravvenuta attenuazione del rischio di recidiva specifica e di fuga è "astrattamente condivisibile"; tuttavia, ha aggiunto il Tribunale genovese, la misura degli arresti domiciliari si presenta per l' (omissis) "radicalmente inadeguata" in quanto il soggetto che ha dichiarato di essere disposto a "mantenere" l' (omissis), tale (omissis), in quanto si

tratta di soggetto non legato da alcun rapporto parentale con quello, non sarebbe obbligato in senso tecnico, ai sensi dell'art. 433 cod. civ., a mantenere l'imputato, sicchè questi, laddove si determinasse una situazione di recesso dalla predetta disponibilità al mantenimento, "verrebbe a trovarsi in condizioni di assoluta indigenza e quindi nella impossibilità di rispettare le prescrizioni connesse alla misura attenuata" disposta dal Gup.

L'assunto, come detto è, oltre che giuridicamente non perspicuo, del tutto irragionevole.

Si osserva, infatti - che, diversamente da quanto parrebbe avere opinato il Tribunale di Genova - l'esistenza di un rapporto parentale, unico aspetto che è stato da quello evidenziato onde escludere la esistenza di un obbligo giuridico alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 cod. civ. da parte dello (omissis) in favore dell',^(omissis), non è l'unica fonte che potrebbe giustificare l'insorgenza della obbligazione alimentare, posto che il successivo art. 437 cod. civ. individua - anzi assegnando a questo nell'ambito della categoria una *positio princeps* - fra i soggetti obbligati alla prestazione alimentare anche il donatario nei confronti del donante, sia pure entro i limiti di quanto nel patrimonio del primo sia residuo di ciò che egli aveva ricevuto in donazione.

Ciò, di per sé varrebbe ad escludere la fondatezza della ordinanza impugnata, essendo questa fondata su di un dato della realtà se non giuridicamente errato - l'esclusione della esistenza dell'obbligo agli alimenti stante la mancanza di un rapporto parentale fra soggetti interessati - quanto meno parziale avendo il Tribunale fondato la propria valutazione su una disamina della situazione che non ha considerato tutti gli elementi che, anche a voler tener dietro al Tribunale in ordine alla necessaria doverosità giuridica dell'impegno che lo (omissis) ha dichiarato di voler assumere verso l'indagato, avrebbero dovuto essere considerati nella fattispecie.

Ma, si aggiunge, la motivazione è, altresì, manifestamente illogica.

Infatti, premessa la regola generale secondo la quale la misura cautelare disposta a carico del soggetto del quale non sia stata ancora accertata la penale responsabilità e non sia per questo ancora sottoposto alla espiazione della pena, deve rispondere al requisito della proporzionalità nel senso che la stessa deve essere la meno afflittiva possibile fra quelle che consentano di adeguatamente salvaguardare le esigenze cautelari che sono poste a fondamento della sua applicazione, appare essere affermazione manifestamente illogica, in quanto in aperto contrasto con la regola generale

dianzi ricordata, quella di disporre la sottoposizione di un individuo ad una misura cautelare sovrabbondante rispetto alla esigenza che si deve tutelare (così come nel caso il Tribunale parrebbe avere ritenuto allorchè ha segnalato che le esigenze cautelari in base alle quali era stata applicata all' ^(omissis) la misura della custodia carceraria si erano attenuate) solo in quanto vi è la astratta eventualità che lo stesso individuo, ora sovvenuto nelle sue primarie esigenze economiche da un terzo, possa in futuro, stante la interruzione di tali sovvenzioni (meramente ipotizzata dal Tribunale), trovarsi nella impossibilità di "rispettare le prescrizioni connesse alla misura attenuata", senza che della attualità di tale eventualità sia stata data dal giudice - che pure la ha posta a base del suo decidere - una qualche dimostrazione che non sia la semplice mancanza di un dovere giuridico da parte del terzo di sovvenire il soggetto sottoposto a misura cautelare.

Si osserva che, a seguire il ragionamento espresso dal Tribunale, non solo non sarebbe possibile che un individuo sia sottoposto agli arresti domiciliari altrimenti che presso un'abitazione di sua proprietà, essendo quindi, ad esempio, in radice preclusa la possibilità trovarsi in una tale condizione né presso l'abitazione di una terza persona che si dichiara disponibile ad ospitare il soggetto in questione (circostanza, peraltro, questa ricorrente, come segnalato, nella presente fattispecie senza che, contraddittoriamente, il Tribunale dell'appello cautelare ne abbia tratto le conseguenze coerenti con il resto del suo ragionamento) né, ad esempio, presso una comunità terapeutica né, infine, presso una struttura sanitaria, posto che in tutti questi casi non vi è la certezza che il soggetto anche in futuro potrà continuare a trattenersi in tali ambienti, non vantando alcun diritto soggettivo al mantenimento di tale ospitalità.

A tale proposito si rileva che, per rimanere nell'ambito dell'ultimo esempio formulato, questa Corte ha, in un non lontano passato, rilevato che non può essere disposto il ripristino della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia ritenuto che la pericolosità del soggetto possa essere neutralizzata con gli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria solo perché questa, in un momento successivo alla collocazione dell'indagato presso di essa, abbia rappresentato l'impossibilità di protrarre il ricovero (Corte di cassazione Sezione VI penale, 23 ottobre 2015, n. 42767).

Nel caso ora in esame non solo il Tribunale di Genova ha ritenuto di potere ripristinare lo stato di detenzione cautelare in danno dell'indagato, ma ciò ha disposto non in presenza di un attuale pericolo di violazione delle

prescrizioni connesse alla più blanda misura degli arresti domiciliari disposta dal Gup, ma solo in considerazione di una paventata, ed indimostrata, possibilità che ciò si verifichi.

Trattasi, come è evidente di motivazione manifestamente illogica (oltre che, come visto, contraddittoria) e, pertanto, da annullare con rinvio al Tribunale di Genova che, in diversa composizione personale, provvederà nuovamente sull'appello proposto dal locale Pm avverso la ordinanza del Gup del medesimo Tribunale del 13 luglio 2020, con la quale la misura cautelare della custodia in carcere del ^(omissis) era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

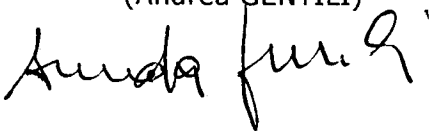
PQM

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, còd. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Gastone ANDREAZZA)

